

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 maggio 2024, n. 120

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di: - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 33,6 MWe, costituito da 6 aerogeneratori, denominato "Lesina - Apricena", sito nei Comuni di Apricena località "Cerolla" e Lesina località "Titolone" (FG); - delle opere connesse (codice TERNA - 201600241) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "CP S. Severo - CP Portocannone" previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino" (FG); (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020 rettificata con D.D. n. 155 del 26/10/2020); - opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti. Società proponente: Renvico Italy S.r.l. con sede legale in Milano (MI), alla Via San Gregorio 34, P.IVA: 07438050960.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili;

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di

energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;

- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli*

- elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";*
2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...";*
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- la **Renvico Italy s.r.l.** (di seguito anche Società, o proponente, o istante), con sede legale in **Milano (MI)**, in **Via San Gregorio, 34**, Cod. Fisc. e P.IVA **07438050960**, trasmetteva in data 05/07/2018 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE, già MITE e MATTM) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i relativa al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 33,6 MW composto da 8 aerogeneratori denominato "Lesina – Apricena" da realizzarsi nei comuni di Apricena (FG), località "Cerolla", e Lesina (FG), località "Titolone", e relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale (FG) (rif. prot. 15573/DVA del 05/07/2018 e nota prot. 15942/DVA del 10/07/2018). Con successiva nota dell'11/10/2018, acquisita al prot. n. 5665 del 16/10/2018 presentava istanza telematica per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto di cui all'oggetto;
- questa Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 6442 del 03/12/2018, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it, trasmetteva comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza;
- la proponente con comunicazione del 01/02/2019, acquisita al prot. n. 555 del 06/02/2019, provvedeva al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 6442/2018;
- questa Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 11998 del 08/03/2019, a seguito della verifica formale effettuata della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza comunicava il formale avvio del procedimento subordinando la successiva convocazione di Conferenza di Servizi alla presentazione da parte del Proponente del Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi del punto 2.2 lett. w) della D.G.R. n. 3029/2010 e a valle della chiusura favorevole del procedimento di VIA incardinato presso il MASE (già MITE);
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 134011 del 01/12/2021, acquisita al prot. n. 12664 di pari data, trasmetteva richiesta di informazioni in merito ad un progetto della società Parco Eolico Lesina S.r.l. ubicato nella medesima area che aveva presentato proprie osservazioni nell'ambito del procedimento di VIA dell'impianto in

- oggetto segnalando la sovrapposizione delle sue proposte progettuali;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 3742 del 21/03/2022, acquisita al prot. n. 2450 del 22/03/2022, notificava il D.M. n. 106 di compatibilità ambientale negativo adottato dal MASE (già MITE) in data 09/03/2022; cui il Proponente riscontrava in data 29/03/2022 segnalando che “... il Decreto di compatibilità ambientale negativo D.M. n. 106 Del 09/03/2022 adottato dal MITE non è relativo al Parco Eolico denominato «Lesina-Apricena» da realizzare nei comuni di Lesina (FG) ed Apricena (FG) ed infrastrutture connesse da realizzare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), avente una potenza complessiva pari a 33,6 MW ed D_VIP: 4155 come riferimento di Istanza di VIA Ministeriale, bensì al Parco Eolico “Poggio Imperiale” sito nel territorio comunale di Poggio Imperiale (FG) e infrastrutture connesse nei Comuni di Lesina, Apricena e San Paolo di Civitate (FG), della potenza pari a 42,0 MW ed ID_VIP:4021 come riferimento di Istanza di VIA Ministeriale ...”, e pertanto invitava la Sezione competente a rettificare la comunicazione; cui la stessa provvedeva con nota prot. n. 4226 del 30/03/2022 (in atti al prot. n. 2807 del 30/03/2022);
 - successivamente la scrivente Sezione con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022 informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM che “... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...” e che “... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l’opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all’autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ...”, invitandole quindi a voler fornire evidenza “... dell’istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell’elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all’interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all’autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...”;
 - la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 129192 del 18/10/2022 comunicava l’esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 10/10/2022 (rif. n. 28138 del 14/10/2022), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 13201 del 21/10/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (acquisita al prot. n. 10781 del 21/10/2022). Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “... di impianto eolico denominato «Lesina - Apricena», da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), della Renvico Italy S.r.l., subordinato all’esclusione dal progetto degli aerogeneratori “WTG A1” e “WTG A8” e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3233 del 20 dicembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS ...”;
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 13659 del 06/12/2022, invitava il proponente ad aggiornare la documentazione tecnico – progettuale allegata all’istanza presente sul portale Sistema Puglia oggetto di scrutinio favorevole di compatibilità ambientale limitatamente a 6 aerogeneratori sugli 8 originariamente previsti dalla domanda di valutazione ambientale;
 - la stessa Società con comunicazione del 01/03/2023, in atti al prot. n. 3959 di pari data, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 13659 del 06/12/2022;
 - alla luce della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/10/2022 (rif. n. 28138 del 14/10/2022) recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, lo scrivente Servizio con nota prot. n. 4619 del 17/03/2023 convocava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 20/04/2023 in modalità videoconferenza. La seduta era aggiornata al fine di acquisire i necessari pareri di competenza, come richiamati nel verbale (autorizzazione paesaggistica, difesa idraulica, ENAC) e con l’invito rivolto a

proponente a voler depositare apposita dichiarazione asseverata attestante la potenza definitiva uninominale e le caratteristiche geometriche dell'aerogeneratore individuato VESTAS V 150 coerenti con quelle riportate nel parere n. 3233 del 20/12/2019 e nella citata Delibera del Consiglio dei Ministri 10/10/2022;

- la società, con più note del 17/04/2023, acquisite in pari data al prot. n. 6878, n. 6879, n. 6880, n. 6884, n. 6885, n. 6886 e n. 6887, trasmetteva la richiesta di rilascio del nulla osta alla costruzione - parte AT e parte MT – da parte dell'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, in riscontro alla nota prot. n. 061271 del 27/03/2023, acquisita al prot. 5465 del 27/03/2023;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 8720 del 12/05/2023 trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi del 20/04/2023 e gli ulteriori pareri pervenuti al Servizio successivamente alla data della riunione;
- la Società proponente, con comunicazione del 31/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11763, comunicava di aver provveduto a presentare in data 28/07/2023 istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Provincia di Foggia, con successiva pec del 12/09/2023, acquisita in pari data al prot. 12564, trasmetteva i chiarimenti richiesti dal Comando provinciale VV.FF. con nota prot. n. 5268 del 19/04/2023;
- lo scrivente Servizio con nota prot. n. 13542 del 09/10/2023 convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 20/04/2023 in modalità videoconferenza. Nel corso della seduta si verbalizzava, tra l'altro, la conclusione favorevole del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'istanza del proponente del 28/07/2023 da parte della Provincia di Foggia, Servizio Tutela del territorio, atteso peraltro il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria - Trani e Foggia, prot. n. 4401 del 20/04/2023. Contestualmente si prendeva atto della disponibilità del Comune di San Paolo di Civitate alla individuazione di opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010 rinviando l'individuazione degli interventi ad un apposito accordo fra amministrazione e società;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota con nota prot. n. 14880 del 17/11/2023 trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi conclusiva dell'08/11/2023;
- la Società con comunicazione del 26/03/2024, in atti al prot. n. 154669 di pari data, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 131717 del 13/03/2024;

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 4401 del 20/04/2023, acquisita al prot. n. 7020 in pari data, comunica che tenuto conto che l'estesa interferenza causata dalla realizzazione della sottostazione rappresenta l'aspetto di rilevante criticità del progetto, si prescrivono saggi di scavo preliminari alla realizzazione dell'opera stessa, approfonditi fino a -1,50 m dal p.d.c. e in ogni caso fino al raggiungimento del substrato geologico, tali da assicurare un primo e parziale quadro conoscitivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento. Per quanto riguarda l'ubicazione degli interventi previsti e le loro dimensioni si rimanda ad un successivo tavolo tecnico con il personale tecnico di questa Soprintendenza, ai fini della definizione di un apposito accordo con la Società. Si precisa inoltre che la procedura relativa ai saggi preliminari è condotta sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente e che gli oneri sono a carico della Società e inoltre il progetto di scavo e di assistenza archeologica dovrà essere redatto e sottoscritto, conformemente alle direttive di questo Ufficio, da un soggetto incaricato dalla Società stessa con la qualifica di archeologo di I fascia, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Il curriculum del soggetto cui si intende affidare la progettazione dovrà essere trasmesso a questo Ufficio, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra. Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito

degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto o, quantomeno, di adeguate soluzioni progettuali che assicurino l'integrale conservazione delle strutture, pur al di sotto delle quote di realizzazione della futura sottostazione. Per quanto riguarda tutte le altre criticità di natura archeologica segnalate nella presente istruttoria, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, in corrispondenza degli aerogeneratori e lungo il tracciato dei cavidotti interni ed esterni di interconnessione, si prescrive l'attivazione dell'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente;

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, prot. n. 203175 del 12/12/2023, acquisita al prot. n. 15645 del 12/12/2023, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al s/oggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le /del attività minerarie;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 87222 del 02/05/2023 vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Renvico Italy S.r.l. in data 04/04/2023, con la quale si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, rilascia parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T., secondo il progetto presentato.
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 15984 del 06/11/2023, comunica che he per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07/08/2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, nota prot. n. 6889 del 07/06/2023, comunica per quanto riguarda le interferenze con ulteriori aree appartenenti al patrimonio regionale si rileva l'interessamento con una servitù di passaggio della p.lla 85 Foglio 18 del Comune di Lesina che risulta intestata catastalmente a "ENTE PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E LUCANIA" ma che è stata trasferita dal patrimonio regionale al Comune di Lesina con D.P.G.R. n. 50 del 17/02/2022 per l'acquisizione alle strade comunali in quanto già destinate a viabilità interpodereale. Pertanto esprime parere favorevole, subordinato alla previsione di opportuni interventi di mitigazione dell'impatto visivo della sottostazione elettrica sul Tratturo Magno mediante la realizzazione di schermature vegetali e la realizzazione di opere di valorizzazione compensative quali, a titolo non esaustivo, la previsione di apposita cartellonistica esplicativa e segnaletica della presenza del tratturo, da concordarsi con il medesimo Servizio;

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n. 4569 del 23/03/2023, evidenzia la necessità che sia la Provincia di Foggia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto. Ferma resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Gestione Opere pubbliche, Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 6314 del 18/04/2023 acquisita al prot. n. 6939 del medesimo giorno, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Risorse idriche, nota prot. n. 7254 del 15/06/2023 (acquisita al prot. n. 10154 del 20/06/2023), comunica che, l'area d'intervento non è sottoposta a vincoli dal Piano di Tutela delle Acque, e nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera, richiamando le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 1. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 2. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
- Regione Puglia, Dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 13201 del 21/10/2022, comunica che con nota prot. n. 129192 del 18/10/2022 il Ministero della Transizione Energetica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato che nella riunione del 10/10/2022 è stata emanata la deliberazione del Consiglio dei Ministri con cui ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto *"... di impianto eolico denominato "Lesina - Apricena", da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), della Renvico Italy S.r.l., subordinato all'esclusione dal progetto degli aerogeneratori "WTG A1" e "WTG A8" e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3233 del 20 dicembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ..."*;
- Provincia di Foggia, Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, Ufficio Gestione delega concessioni e autorizzazioni acque sotterranee- superficiali, pozzi, prot. n. 62306 del 15/12/2023, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.
 1. le interferenze con i reticoli idrografici e corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica dovranno essere superate a mezzo del cavo interrato utilizzando la tecnica TOC.;
 2. la profondità di posa del cavidotto interrato per le interferenze dovrà essere non inferiore a mt. 2,50 con l'eventuale fuoriuscita dello stesso ad una distanza superiore a mt. 10 dal limite del reticolo idraulico;
 3. le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua;

4. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
5. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
6. devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
7. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:
 - la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
 - apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti;
8. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:
 - cunette perimetrali alle piazzole;
 - manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole;
9. si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni;
10. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
11. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
12. questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
13. dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
14. devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
15. devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
16. dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013;
17. dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Comune di Apricena, Settore Urbanistica ed ambiente, prot. 20259 del 18/10/2023 conferma quanto già partecipato con nota prot. n. 7643 del 18/04/2023, acquisita al prot. n. 6926 in pari data, e quanto dichiarato nel verbale della riunione della Conferenza di servizio del 06/03/2023, rilasciando parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi precisando che l'intervento non interessa siti di attività estrattive e che, relativamente al cavidotto interrato di MT:
 1. deve essere acquisita specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C. n. 29 del 01/07/2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29/06/2020;
 2. i cavidotti su strade comunali dovranno essere posti al centro strada per evitare interferenze con le

manutenzioni degli scoli laterali e le ordinarie conduzioni agricole;

- Comune di San Paolo di Civitate – III Settore, dichiarazione acquisita nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 08/11/2023 comunica che limitatamente alle opere di connessione ritiene che sia necessario adottare opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010 in misura proporzionale al costo delle opere che interesseranno il territorio comunale, il dettaglio degli interventi sarà oggetto di un apposito accordo fra amministrazione e istante. Inoltre, con riferimento alla fase di sorveglianza archeologica in fase di esecuzione lavori, si suggerisce al proponente di voler provvedere anche all'eventuale restauro dei rinvenimenti che dovessero emergere. Infine con riferimento alle porzioni del tracciato che interessano la rete viaria comunale si prescrive che i tratti interessati siano ripristinati a perfetta regola d'arte con i medesimi materiali avendo cura di ampliare il ripristino anche alla sede stradale; rinviando il dettaglio alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 10443 del 23/03/2023, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. 31251 del 20/12/2023, esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera. A tal proposito precisa che poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nota prot. n. 66161 del 23/05/2023, rilascia nulla osta per gli aspetti aeronautici di competenza con le seguenti prescrizioni:
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli aerogeneratori dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltre dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica
5. luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante. Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., nota prot. n 307372 del 24/04/2023, sollecita invio della documentazione relativa a Relazione di calcolo gittata massima al fine del rilascio del parere di competenza;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 35 del 21/03/2023, comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A.. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
- Terna S.p.A., prot. n. 43757 del 21/04/2023, con riferimento al cod. 201600241 rappresenta che:
 1. in data 04/02/2019 la Società Renvico Italy S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 33,6 MW nei Comuni di Lesina (FG);
 2. in data 04/03/2019 con lettera prot. TERNA/P20190016841 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV “CP S. Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino”;
 3. in data 13/03/2019 la Società Renvico Italy S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
 4. nelle date 09/07/2020 e 10/07/2020 con lettere prot. TERNA/A20200042222 e TERNA/A20200042465 la Società Renvico Italy S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 5. in data 01/12/2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200077849 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII . Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, questo Ufficio, considerato che:

- la Società istante in data 15/02/2023 ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”*, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. e *“... di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori e relative opere accessorie ...”*;

ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio:

- tenuto conto che il proponente con comunicazione del 12/09/2023, acquisita in pari data al prot. 12564, comunicava che, l'impianto in oggetto, non risulta nelle condizioni di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lvo 139/2006 e del DPR 151/2011 e che quando *“... saranno definite le caratteristiche commerciali dei trasformatori elettrici in fase di redazione del progetto esecutivo e per queste fossero previste attività di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificate di categoria A, la scrivente società provvederà, prima dell'inizio dei lavori, alla presentazione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio”, di cui all' art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, ai sensi del DM 7/8/12 ...”*;

pertanto la Renvico Italy S.r.l. dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, si precisa che con nota prot. n. 62306 del 15/12/2023, la Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni alla costruzione dell'impianto in oggetto.

Co riferimento al sopra richiamato parere del Comune di San Paolo di Civitate, si precisa che la Renvico Italy S.r.l. con la comunicazione del 26/03/2024 (acquisita al prot n. 154669 del 26/03/2024) ha trasmesso espressa dichiarazione con cui si è impegnata *“... a corrispondere le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale», previste dall'art. 1, comma 2, della L.r. 28/20221 che sono già state concordate in cds e che saranno rese oggetto di convenzioni da stipulare con i comuni beneficiari richiamando, ove possibile, il medesimo articolo ...”*.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ENAC - AOT, si prescrive che la Renvico Italy S.r.l. provveda all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Aeronautica Militare – 3° Regione Aerea.

Con riferimento al sopra richiamato parere ANAS S.p.A., si prescrive che la Renvico Italy S.r.l. prima dell'inizio lavori provveda a trasmettere gli elaborati di dettaglio come richiesti dall'ANAS S.p.A. Resta inteso che laddove dovessero emergere modifiche al layout di impianto le stesse dovranno essere autorizzate con le modalità previste dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

Con riferimento al sopra richiamato parere Terna S.p.A. si precisa che la Renvico Italy S.r.l. ha dichiarato nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 20/04/2023 che *“... il progetto in a.u. ha ad oggetto un impianto eolico composto da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di impianto pari a 33,6 MW*

e detti aerogeneratori in progetto sono modello V150 con le seguenti caratteristiche geometriche: diametro 150 m; HH (hub high) 166 m; altezza al tip 241 m ..."; coincidente con il progetto reso oggetto del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. – V.A.S. n. 3233 del 20/12/20219.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 6314 del 18/04/2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione procedente, con nota prot. n. 15278 del 30/11/2023, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Apricena, Lesina e San Paolo di Civitate, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Renvico Italy S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale; e con nota prot. n. 15304 del 01/12/2023 rettificava la precedente nota;
- il proponente con comunicazione del 07/03/2024 (acquisita al prot. n. 121316 del 07/03/2024) trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali; nonché rispettivamente dei comuni di Lesina (prot. n. 492 del 09/01/2024), Apricena (pubblicazione n. reg. 2142 del 01/12/2023) e San Paolo di Civitate (pubblicazione r.p. n. 31 dal 11/01/2024 al 10/02/2024) senza che siano intervenute osservazioni;
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto pervenivano al servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, le seguenti osservazioni:
 - (omissis);
 - (omissis) per conto dei sig. (omissis),

con le quali chiedevano la trasmissione della documentazione tecnico – grafica, le stesse erano trasmesse anche al proponente;

- la Renvico Italy S.r.l. forniva riscontro, alle citate osservazioni, con note pec del 30/01/2024 acquisite al prot. n. 50505, 50512, 50519 e 50809;
- successivamente perveniva una comunicazione del 29/02/2024 (acquisita al prot. n. 109397 del 29/02/2024) di osservazioni alla documentazione trasmessa avente contenuto di carattere economico inerente alla determinazione delle stime, puntualmente inoltrata da questo Servizio con nota prot. n. 1237232 del 08/03/2024 all'articolazione regionale competente per la successiva fase espropriativa.

CONSIDERATO CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 154668 e 154669 del 26/03/2024, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, di rispetto di tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, circa l'assenza di ulivi dichiarati "*monumentali*" ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere"
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 131717 del 13/03/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 16/04/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. int. n. 193943 del 19/04/2024 ha trasmesso al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l'Atto Unilaterale d'Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio tutt'ora in corso.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 374039 del 30/11/2023; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **33,6 MWe**, costituito da **6** aerogeneratori, denominato "Lesina - Apricena", sito nei Comuni di Apricena località "Cerolla" e Lesina località "Titolone" (FG) posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione Tecnica") e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	522328,1805	4629564,3426
A3	523007,3331	4629097,5574
A4	523780,0250	4628660,1529
A5	527973,7611	4626175,3176
A6	528878,6162	4626173,0491
A7	529724,7387	4626113,9668

- le opere connesse (codice TERNA - 201600241) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "CP S. Severo - CP Portocannone" previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino" (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/150 kV localizzata nel comune di San Paolo di Civitate (FG) (impianto di utenza per la connessione);
 2. collegamento interrato a 150 KV (impianto di utenza per la connessione) tra la suddetta sottostazione utente 30/150 kV e l'ampliamento della futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN (nuovo stallo a 150 kV) da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "CP S. Severo - CP Portocannone" previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino" (FG);
 3. una Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG) (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020 rettificata con D.D. n. 155 del 26/10/2020) previo:
 - ripotenziamento della linea a 150 kV "Portocannone - San Severo", nel tratto tra la nuova Stazione di Smistamento e la CP San Severo, con conduttori in Alluminio - Acciaio da 585 mm² (opera RTN);
 - collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica RTN e una futura S.E. a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino" (opera RTN);
 - opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- x neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”;

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) con nota prot. n. 129192 del 18/10/2022 comunicava l’esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 10/10/2022 (rif. n. 28138 del 14/10/2022), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 13201 del 21/10/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (acquisita al prot. n. 10781 del 21/10/2022). Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “... di impianto eolico denominato «*Lesina - Apricena*», da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), della Renvico Italy S.r.l., subordinato all’esclusione dal progetto degli aerogeneratori “WTG A1” e “WTG A8” e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3233 del 20 dicembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS ...”;
- la **Provincia di Foggia – Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela del Territorio**, con riferimento all’**accertamento di compatibilità paesaggistica**, ha preso atto in Conferenza di servizi decisoria del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia acquisito agli atti del procedimento nella riunione del 20/04/2023 e non ha sollevato eccezioni di sorta in ordine a detta compatibilità;
- con nota prot. n. 131717 del 13/03/2024, questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, visti e considerati i pareri,

gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata curata dalla Posizione Organizzativa arch. Brigitta Ieva fino alla data del 1 maggio 2024;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Renvico Italy S.r.l.** in data 16/04/2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **Renvico Italy S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N,;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Renvico Italy S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 131717 del 13/03/2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Renvico Italy S.r.l.**, con sede legale in Via San Gregorio, n. 34, 2014, Milano (MI), P.IVA/C.F. 07438050960, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **33,6 MWe**,

costituito da 6 aerogeneratori, denominato “Lesina - Apricena”, sito nei Comuni di Apricena località “Cerolla” e Lesina località “Titolone” (FG) posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “Relazione Tecnica”) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	522328,1805	4629564,3426
A3	523007,3331	4629097,5574
A4	523780,0250	4628660,1529
A5	527973,7611	4626175,3176
A6	528878,6162	4626173,0491
A7	529724,7387	4626113,9668

- le opere connesse (codice TERNA - 201600241) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV “CP S. Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino” (FG).
- Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/150 kV localizzata nel comune di San Paolo di Civitate (FG) (impianto di utenza per la connessione);
 2. collegamento interrato a 150 KV (impianto di utenza per la connessione) tra la suddetta sottostazione utente 30/150 kV e l’ampliamento della futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN (nuovo stallo a 150 kV) da inserire in entra – esce alla linea 150 kV “CP S. Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino” (FG);
 3. una Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG) (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020 rettificata con D.D. n. 155 del 26/10/2020) previo:
 4. ripotenziamento della linea a 150 kV “Portocannone - San Severo”, nel tratto tra la nuova Stazione di Smistamento e la CP San Severo, con conduttori in Alluminio - Acciaio da 585 mm² (opera RTN);
 5. collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica RTN e una futura S.E. a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino” (opera RTN);
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM

10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Renvico Italy S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con la nota prot. n. 131717 del 13/03/2024.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5

della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere

i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 32 fasciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti

- dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all’attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - alla Provincia di Foggia
 - al Comune di Apricena (FG);
 - al Comune di San Paolo di Civitate (FG)
 - all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - all’Arpa Puglia – DAP di Foggia;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla **Renvico Italy S.r.l.**, per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00125 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il Funzionario Istruttore
Simeone Lacalendola

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace